



**Regione Calabria**  
**Giunta Regionale**  
**Dipartimento n° 5 Urbanistica e Ambiente**

DECRETO DIRIGENTE DEL

( ASSUNTO IL 2 MAG. 2002 PROT. N. 124 )

DIPARTIMENTO

SETTORE N.     

SERVIZIO N.     

CODICE N.                     

**" Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria "**

N° 4781 del 3 MAG. 2002

OGGETTO: Comune di Mormanno -

Approvazione Piano Regolatore Generale e Regolamento Edilizio .-

1406002

Publicato sul Bollettino  
Ufficiale della Regione Calabria  
N.      del      Parte

## Il Dirigente Generale

VISTA la legge regionale n.7 del 13 maggio 1996 recante "norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" ed in particolare l'art.28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n.734 del 02/08/2001 e successive proroghe con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del 5° Dipartimento Urbanistica ed Ambiente al Dott. Avv. Antonio Tassone;

VISTA la d.g.r. n.2661 del 21 giugno 1999 recante "adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.29/93 e successive integrazioni e modificazioni";

VISTO il decreto n.354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante "separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione", rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15.12.00;

CONSIDERATO che il Settore competente per l'istruttoria ha verificato:

CHE il Comune di Mormanno è dotato di Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione approvato con D.P.G.R. n. 1244 del 02.06.83;

CHE con deliberazione n. 24 del 17/18.11.2000 il Consiglio Comunale del predetto Comune ha adottato il Piano Regolatore Generale ed il Regolamento Edilizio;

CHE detto Piano è stato regolarmente pubblicato e depositato e che nei termini di legge sono state prodotte n° 11 osservazioni + una pervenuta fuori termini, alle quali il Comune ha controdedotto con atto consiliare n. 23 del 30.06.01;

CHE con nota n. 258 del 05.07.01 il Servizio 85 dell'Assessorato Regionale ai LL.PP. ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell'art.13 della legge 64/74;

CHE risulta rilasciata, con nota n. 5603 dell'8.08.00, autorizzazione da parte dell'Ente Parco Nazionale del Pollino, ai sensi del D.P.R. 15.11.93;

CHE il Comune di Mormanno con nota n. 4356 del 31.07.01, assunta al protocollo in data 31.07.01, ha trasmesso il Piano di cui trattasi all'Assessorato Regionale all'Urbanistica;

Che in data 10.09.01 sono stati richiesti atti integrativi pervenuti successivamente in data 06.12.01;

CHE il Servizio Regionale Strumenti Urbanistici ha reso la propria istruttoria in data 10.12.01;

CHE la Commissione Urbanistica Regionale, ai sensi della legge regionale 16/94 e succ.modif., ha espresso nella seduta del 12.12.2001 parere favorevole allo strumento urbanistico in questione con le seguenti prescrizioni:

1. Vengano scrupolosamente osservate le limitazioni e prescrizioni contenute nel parere reso dal Servizio Regionale n. 85 di Cosenza con nota n° 258 del 05.07.00 ai sensi dell'art.13 della legge n°64/74;
2. Venga ridotta da 0,60 a 0,40 del lotto fondiario anzicchè della superficie territoriale. prevista, la superficie coperta degli edifici della zona "D" (Aree Industriali) di cui all'art.12 delle NTA, reperendo aree a standards nella misura del 10% da localizzarsi fuori dai lotti fondiari;
3. Venga ridotta da 0,60 a 0,40 del lotto fondiario, la superficie coperta degli edifici nelle zone "D1" di cui all'art.13 delle NTA;
4. Venga ridotto l'indice fondiario da 3,00 mc/mq a 0,10 mc/mq per attività complementari delle zone "E" di cui all'art.17 delle NTA;
5. Venga soppresso il premio di cubatura pari a 300 mc. ad ogni singolo intervento previsto nelle zone "E1" di cui all'art.18 delle NTA;
6. Venga soppressa la normativa comune prevista nelle zone "V" (art.23) - "V1" (art.24) - "Verde di rispetto" (art.27) delle NTA laddove viene concessa la possibilità di usufruire di concessione

- in sanatoria per tutti gli interventi non autorizzati fino alla data di adozione del PRG;
7. Venga soppresso l'ultimo comma dell'art.41 delle NTA;
  8. Le osservazioni presentate vengano definite per come stabilito nell'atto consiliare di controdeduzione n. 23/2001 ad eccezione della n° 12 per la quale lo studio geomorfologico non ne consente l'edificazione;

CHE dette prescrizioni con nota racc.A.R. n. 5520-8008 del 17.12.01 ricevuta in data 03.01.02, sono state notificate al Comune per essere controdedotte ai sensi della legge regionale 16/94 e succ.modif. ed integr.;

CHE il Comune di Mormanno con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 28.01.02 ha controdedotto alle prescrizioni della C.U.R. accogliendo integralmente quelle di cui ai punti 1, 2, 3, parzialmente quelle di cui ai punti 4 e 5 e respingendo le altre;

CHE in merito questa Regione è del parere:

.che per quanto attiene la controdeduzione alla prescrizione n. 4, questa possa essere accolta aumentando l'indice fondiario per attività complementari nelle zone "E" di cui all'art.17 delle N.T.A., a 0,15 mc/mq;

.che per quanto riguarda la prescrizione n. 5, venga consentita la possibilità di un incremento volumetrico non superiore al 20% della volumetria esistente esclusivamente al fine di assicurare l'adeguamento igienico e funzionale del patrimonio abitativo rurale;

.di non poter condividere le controdeduzioni formulate alle prescrizioni n. 6 e 7 in quanto in contrasto con la vigente normativa in materia, per cui le stesse restano confermate;

.di accogliere la controdeduzione alla prescrizione n. 8 ed in conseguenza di definire le osservazioni per come stabilito nell'atto consiliare n. 23/01 compresa l'osservazione n. 12 che è accolta, per come riportato nella soprarichiamata delibera di controdeduzioni n. 1/2002, a condizione che l'intervento venga concepito unitariamente e contenga uno studio geologico di dettaglio che evidenzi scrupolosamente l'esistenza o meno delle limitazioni e prescrizioni contenute nel parere reso dal servizio Regionale n.85 di Cosenza con nota n. 258 del 05.07.00 ai sensi della legge 64/74, art.13;

CHE con deliberazione n. 254 del 02.04.02 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Regolatore Generale ed il Regolamento Edilizio di Mormanno così per come adottati da quel Consiglio Comunale con atto n. 24/00 e con le prescrizioni suggerite dalla C.U.R. soprarichiamate opportunamente modificate a seguito del parziale accoglimento delle controdeduzioni comunali formulate con atto consiliare n. 1 del 28.01.02, rimettendo l'emanazione dell'atto di esternazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente;

VISTO il D.P.R. n.8 del 15.01.72;

VISTA la legge regionale 16/94 e succ.modif. ed integr.;

## DECRETA


SONO APPROVATI il Piano Regolatore Generale ed il Regolamento Edilizio di Mormanno così per come adottati da quel Comune con atto consiliare n. 24 del 17/18.11.00 e con le seguenti prescrizioni:

1. Vengano scrupolosamente osservate le limitazioni e prescrizioni contenute nel parere reso dal Servizio Regionale n. 85 di Cosenza con nota n°258 del 05.07.00 ai sensi dell'art.13 della legge 64/74;
2. Venga ridotta da 0,60 a 0,40 del lotto fondiario anzichè della superficie territoriale. prevista, la superficie coperta degli edifici della zona "D" (Aree Industriali) di cui all'art.12 delle NTA, reperendo aree a standards nella misura del 10% da localizzarsi fuori dai lotti fondiari;

3. Venga ridotta da 0,60 a 0,40 del lotto fondiario, la superficie coperta degli edifici nelle zone "D1" di cui all'art.13 delle NTA;
4. Venga ridotto l'indice fondiario da 3,00 mc/mq a 0,15 mc/mq per attività complementari delle zone "E" di cui all'art.17 delle NTA;
5. E' consentita la possibilità di un incremento volumetrico non superiore al 20% della volumetria esistente esclusivamente al fine di assicurare l'adeguamento igienico e funzionale del patrimonio abitativo rurale, di cui all'art.18 delle NTA;
6. Venga soppressa la normativa comune prevista nelle zone "V" (art.23) - "V1" (art.24) - "Verde di rispetto" (art.27) delle NTA laddove viene concessa la possibilità di usufruire di concessione in sanatoria per tutti gli interventi non autorizzati fino alla data di adozione del PRG;
7. Venga soppresso l'ultimo comma dell'art.41 delle NTA;
8. Le osservazioni presentate vengano definite per come stabilito nell'atto consiliare di controdeduzione n. 23/2001. L'osservazione n. 12 è accolta a condizione che l'intervento venga concepito unitariamente e contenga uno studio geologico di dettaglio che evidenzi scrupolosamente l'esistenza o meno delle limitazioni e prescrizioni contenute nel parere reso dal servizio Regionale n.85 di Cosenza con nota n. 258 del 05.07.00 ai sensi della legge 64/74, art.13.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.-

Per la regolarità dell'atto  
IL DIRIGENTE  
(Arch. Andrea Iovene)



E copia conforme  
Il Funzionario

IL DIRIGENTE GENERALE  
(Avv. Antonio Tassone)

